PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2000/0238(CNS)

11.5.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

su una proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
(14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Page

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....4

MOTIVAZIONE.....**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
(14203/04 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (14203/2004)[1] e

– vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002)0326)[2],

– vista la sua posizione del 20 settembre 2001[3],

– visto l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0200/2004),

– visti gli articoli 51, 41, paragrafo 4 e 55, paragrafo 3 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6-0000/2005),

1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dal Consiglio	Emendamenti del Parlamento
	1 onsiderando 3 bis (nuovo)

[1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella GU.
[2] GU C 291E del 26.11.2002, pag. 143.
[3] GU C 77 del 28.03.2002, pag. 20.

	(3 bis) Il Consiglio europeo dell'Aia dei giorni 4 e 5 novembre 200 ha confermato l'approccio adottato a Tampere ed ha convenuto l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo o di protezione sussidiaria.

Motivazione

E' importante citare il programma dell'Aia, che costituisce il seguito di Tampere.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.	(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, ***di modo che nessuno Stato membro possa espellere o respingere, in nessun modo, un richiedente asilo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o ad una minoranza o delle sue opinioni politiche.***

Motivazione

Il principio di "non – refoulement" (non respingimento) è l'elemento fondamentale della convenzione di Ginevra e delle conclusioni di Tampere sul diritto d'asilo e, di norma, va menzionato esplicitamente nel testo fin dall'inizio.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***in quanto principi generali del diritto comunitario, e in tutti gli obblighi internazionali vigenti, in particolare la convenzione di Ginevra***.

Motivazione

Occorre sottolineare la necessità del rispetto di ogni disposizione internazionale vigente, della Carta e dei principi generali del diritto comunitario, applicandolo all'intera direttiva.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, ***fatte salve determinate eccezioni***, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e ***sufficienti*** garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli ***di norma*** per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il	(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua

diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua ***che è ragionevole supporre possa capire***.	posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua a lui ***comprensibile***. *(La soppressione dell'espressione "che è ragionevole supporre possa capire" riguarda l'insieme del testo. L'adozione di tale emendamento implica che il testo sia modificato di conseguenza in tutte le sue parti.)*

Motivazione

Il principio del rimedio effettivo va applicato sempre. Il richiedente asilo va informato in una lingua che capisce, non in una lingua che è ragionevole supporre possa capire.

Emendamento 5
Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per ***i minori*** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.	(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per ***i fanciulli*** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri. *(Il presente emendamento si applica all'insieme del testo. La sua introduzione implica che il testo sia modificato di conseguenza in tutte le sue parti.)*

Motivazione

E' preferibile utilizzare il termine "fanciullo" al posto di "minore", in linea con la terminologia adottata dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Emendamento 6
Considerando 16

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia	(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia

presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. ***Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti***. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

Motivazione

Secondo il principio di non discriminazione, a tutti i richiedenti asilo si applicano gli stessi principi fondamentali e le stesse garanzie, a prescindere dal fatto che essi presentino domanda alla frontiera o in territorio nazionale. Non vi è ragione che le norme in materia di iter legislativo nei casi di richiesta d'asilo presentata alla frontiera differiscano da quelle applicabili alle domande presentate in territorio nazionale.

Emendamento 7
Considerando 19

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune ***minimo*** di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri ***dovrebbero essere tenuti ad*** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri ***possono*** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio, ***in codecisione con il Parlamento europeo***, dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla

previa consultazione del Parlamento europeo.	modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

Motivazione

Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco dei paesi sicuri non debbano essere tenuti ad adottarlo. Inoltre, l'elenco comune a livello europeo deve essere il solo elenco autorizzato, escludendo la possibilità di un elenco minimo, che consente agli Stati membri di disporre di elenchi propri. Detto elenco, che sarà istituito non con la presente direttiva, bensì con un atto legislativo successivo, è concordato mediante procedura di codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Di fatto, secondo il trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), una volta che il Consiglio ha adottato la legislazione che definisce le norme comuni e i principi essenziali in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione.

Emendamento 8
Considerando 20

(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.	***soppresso***

Motivazione

E' prematuro ritenere la Romania e la Bulgaria paesi di origine sicuri. Nonostante l'adozione di disposizioni in materia di asilo, si riscontrano tuttora delle carenze a livello legislativo ed esecutivo.

Emendamento 9
Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul	(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul

contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca ***sufficiente*** protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso ***sufficiente*** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.	contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca un'***efficace*** protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso un'***efficace*** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese. *(Il presente emendamento si applica all'insieme del testo. La sua introduzione implica che il testo sia modificato di conseguenza in tutte le sue parti.)*

Motivazione

Il termine "sufficiente" sembra indicare un livello inferiore di protezione e va pertanto sostituito da "efficace".

Emendamento 10
Considerando 24

(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.	***soppresso***

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'articolo 35 bis.

Emendamento 11
Considerando 25

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative ad ***entrambi i concetti*** di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di ***tali concetti*** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.	(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative ***al concetto*** di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di ***tale concetto*** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

Motivazione

Il relatore accetta unicamente il concetto di paese d'origine sicuro, non di paese "super sicuro".

Emendamento 12
Considerando 27

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.***	(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***E' opportuno che le decisioni sulle domande d'asilo siano passibili di ricorso consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. Il richiedente dovrebbe avere il diritto di non essere espulso finchè il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere fino all'esito del ricorso.***

Motivazione

Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale e sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come previsto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare sul territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una

decisione definitiva riguardo ad una domanda d'asilo. Il diritto al rimedio effettivo implica che il ricorso debba produrre un effetto sospensivo.

Emendamento 13
Considerando 28

(28) Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.	***soppresso***

Motivazione

Il presente considerando non ha nulla a che vedere con la direttiva.

Emendamento 14
Considerando 29 bis (nuovo)

	(29bis) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1] si applica ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE si applica inoltre alla trasmissione dei dati dagli Stati membri all'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'UNHCR.

Motivazione

Tale considerando è molto importante. Esso figurava già nella proposta modificata della Commissione relativa alla direttiva.

Emendamento 15

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

Considerando 29 ter (nuovo)

(29ter) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per le persone che chiedono protezione internazionale, quando ritengano che tale domanda sia presentata da una persona avente la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.

Motivazione

Tale considerando è molto importante. Esso figurava già nella proposta modificata della Commissione relativa alla direttiva.

Emendamento 16
Considerando 29 quarter (nuovo)

(29quater) In tale ottica, gli Stati membri andrebbero incoraggiati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle procedure per l'esame di domande volte al conseguimento di una protezione diversa da quella che discende dalla convenzione di Ginevra per le persone che risultino non essere rifugiati, in considerazione soprattutto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

Motivazione

Tale considerando è molto importante. Esso figurava già nella proposta modificata della Commissione relativa alla direttiva.

Emendamento 17
Considerando 29 quinquies (nuovo)

(29quinquies) È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Motivazione

Tale considerando è molto importante. Esso figurava già nella proposta modificata della Commissione relativa alla direttiva.

Emendamento 18
Articolo 1 bis (nuovo)

	Articolo 1bis
	La presente direttiva rispetta tutti gli obblighi internazionali vigenti degli Stati membri, nonché quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente dell'articolo 18, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Motivazione

Il rispetto dei diritti fondamentali va sottolineato anche in un articolo, non solo nel considerando, facendo riferimentoin partcolare al diritto d'asilo contenuto nella Carta.

Emendamento 19
Articolo 2, lettera b)

b) "domanda di asilo": la domanda presentata ***da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a*** una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;	b) "domanda di asilo": la domanda presentata da un ***cittadino non comunitario*** come domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata; *(Il presente emendamento si applica all'insieme del testo. La sua introduzione implica che il testo sia modificato di conseguenza in tutte le sue parti.)*

Motivazione

Onde garantire l'assoluta conformità con la convenzione di Ginevra, le definizioni di

"domanda di asilo"e di "rifugiato" vanno riferite non solo ai cittadini dei paesi terzi, bensì a qualsivoglia cittadino non comunitario.

Emendamento 20
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera b)

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;	***soppresso***

Motivazione

Il paragrafo 2, lettera b) lascia piena discrezionalità alle autorità di frontiera riguardo all'applicazione del principio della sicurezza nazionale con la possibilità che sia negata la protezione internazionale, in contrasto con la convenzione di Ginevra.

Emendamento 21
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera e)

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, ***paragrafi da 2 a 5***, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;	e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

Motivazione

Emendamento correlato con la modifica dell'articolo 35.

Emendamento 22
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera f)

f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.	***soppresso***

Motivazione

La soppressione del paragrafo 2 è collegata con la soppressione dell'articolo 35bis relativo ad un paese terzo "super sicuro".

Emendamento 23
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4bis

Nessuno Stato membro può espellere o respingere un richiedente asilo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o minoranza o delle sue opinioni politiche o laddove egli sia esposto al rischio reale di tortura o di trattamenti inumani e degradanti.

Motivazione

Il principio di "non-refoulement" è l'elemento fondamentale della convenzione di Ginevra su cui si basa, secondo le conclusioni di Tampere, la procedura comune in materia di asilo dell'Unione europea. Occorre pertanto menzionarlo esplicitamente tra i principi fondamentali e le garanzie.

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.	1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. ***Gli Stati membri devono prevedere la possibilità che, in determinate circostanze, un rappresentante legale introduca la domanda per conto dell'interessato***.

Motivazione

Deve essere consentito, ad esempio, ad una persona in stato di trattenimento di essere

rappresentata da un legale. Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3bis. Le domande presentate da fanciulli non accompagnati e da persone in situazione di particolare vulnerabilità sono esaminate in via prioritaria e la procedura di decisione è rapida. Prioritari sono considerati inoltre l'esame e la decisione in merito a domande manifestamente fondate.

Motivazione

La procedura in materia di asilo deve tener debitamente conto dei bisogni speciali dei richiedenti asilo che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità o le cui domande risultano manifestamente fondate.

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.	***soppresso***

Motivazione

Il fatto che il minore richiedente asilo sia coniugato non indica necessariamente che non abbia bisogno di protezione internazionale.

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ***ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.	1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ***nel quale è stata introdotta o è all'esame la domanda d'asilo fino a quando non si sia giunti ad una decisione definitiva e fino all'esito del procedimento del ricorso***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Motivazione

Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale e sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come previsto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare sul territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva riguardo ad una domanda d'asilo. Il diritto al rimedio effettivo implica che il ricorso produca un effetto sospensivo.

Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1bis. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 solo qualora sia stato stabilito il carattere manifestamente infondato o chiaramente abusivo della domanda. In questi casi un tribunale o altra autorità indipendente deve prendere in esame la domanda e confermare il diniego dell'effetto sospensivo, sulla base di una verifica dei fatti e delle probabilità di esito positivo del ricorso.

Motivazione

Una deroga è ammissibile solo in casi manifesamente infondati o illeciti.

Emendamento 29
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 33 e 34, non sarà dato seguito a una domanda ripetuta o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.	***soppresso***

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 2 riunisce norme procedurali in materia di domande di asilo con questioni connesse con il procedimento penale e l'estradizione. La presente direttiva non è la sede adatta per trattare questioni di tal sorta.

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) ***non deve essere negata*** al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro ***conformemente a un accordo con*** quello Stato membro;	c) al richiedente asilo ***deve essere data l'effettiva*** possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR ***o autonomamente*** nel territorio dello Stato membro ***previo accordo*** con quello Stato membro, ***in tutte le fasi della procedura***;

Motivazione

L'emendamento si spiega da sè.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

1. Prima che l'autorità accertante decida, ***è data facoltà*** al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona ***competente***, ai sensi della legislazione ***nazionale***, a svolgere tale colloquio.	1. Prima che l'autorità accertante decida, il richiedente asilo ***ha il diritto*** di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona ***pienamente qualificata***, ai sensi della legislazione ***internazionale sulle questioni relative al diritto di asilo e ai rifugiati***, a svolgere tale colloquio.

Motivazione

E' fondamentale che i richiedenti asilo siano intervistati da personale pienamente qualificato in applicazione sia della legislazione nazionale che di quella internazionale.

Emendamento 32
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a bis) (nuovo)

	abis) l'autorità accertante non è in grado di condurre il colloquio in quanto il richiedente, senza validi motivi, non ha risposto all'invito a presentarsi;

Motivazione

Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado di ottemperare agli obblighi assunti nel quadro della legislazione internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone. E'ammesso solo un numero limitatissimo di deroghe.

Emendamento 33
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a ter) (nuovo)

	ater) l'interessato è affetto da disturbo mentale o emotivo che impedisce il normale esame del suo caso;

Motivazione

Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado di ottemperare agli obblighi assunti nel quadro della legislazione internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone. E' ammesso solo un numero limitatissimo di deroghe.

Emendamento 34
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure	***Soppresso***

Motivazione

Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado

di ottemperare agli obblighi assunti nel quadro della legislazione internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone.

Emendamento 35
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

c) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).	***Soppresso***

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 36
Articolo 10, paragrafo 3

3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.	***soppresso***
Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.	

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 37
Articolo 10, paragrafo 5

5. La mancanza di colloquio personale ai sensi del paragrafo 2, ***lettere b) e c) e del paragrafo 3***, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.	5. La mancanza di colloquio personale ai sensi del paragrafo 2, ***lettere abis) e ater)*** e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

Motivazione

Modifica correlata con la nuova versione dell'articolo 10.

Emendamento 38
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza ***sufficiente*** per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile, e	a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio ***e l'interprete abbiano*** la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile, e

Motivazione

Il termine "sufficiente" sembra indicare un livello inferiore di competenza e va pertanto soppresso.

Emendamento 39
Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.	***E' indispensabile l'approvazione del richiedente asilo.*** Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale ***può*** non osta***re*** a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Motivazione

L'approvazione del richiedente asilo è indispensabile per verificare il contenuto del verbale, evitare malintesi e contribuire al chiarimento di eventuali contraddizioni.

Emendamento 40
Articolo 13, paragrafo 1

1. ***Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese***, la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.	1. ***Ai richiedenti asilo è accordata la possibilità*** di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo, ***in tutte le fasi del procedimento, anche in esito ad una decisione negativa***.

Motivazione

L'assistenza di un consulente giuridico è uno dei diritti riconosciuti del richiedente asilo e costituisce una garanzia essenziale. Emendamento 41
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma 1, parte introduttiva

3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:	***3. L'assistenza va prestata gratuitamente o, quantomeno, in conformità con le disposizioni degli Stati membri in materia di assistenza giuridica/finanziaria, che sia pari a quella prestata ai cittadini propri, nel quadro di procedimenti giuridici o amministrativi, qualora il richiedente non disponga delle risorse necessarie per retribuirla.***

Motivazione

Deroghe ala prestazione di 'assistenza giuridica gratuita vanno previste solo in caso di un'adeguata disponibilità finanziaria del richiedente.

Emendamento 42
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o	***soppresso***

Motivazione

Tale deroga è inaccettabile secondo il diritto internazionale.

Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o	***soppresso***

Motivazione

Coperto dal nuovo paragrafo 3, articolo 13.

Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

c) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o	***soppresso***

Motivazione

Coperto dal nuovo paragrafo 3, articolo 13.

Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d), e secondo comma

d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.	***soppresso***
Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.	

Motivazione

Tale deroga è inaccettabile secondo il diritto internazionale.

Emendamento 46

Articolo 13, paragrafo 4

4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di dette richieste possono essere previste dagli Stati membri.	***soppresso***

Motivazione

Coperto dal nuovo paragrafo 3, articolo 13.

Emendamento 47
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il ***minore*** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, ***nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio***.	b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il ***fanciullo*** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

Motivazione

Tale restrizione sembra superflua.

Emendamento 48
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

c) è o è stato sposato.	***soppresso***

Motivazione

Il fatto che un minore richiedente asilo sia coniugato non implica necessariamente che non abbia bisogno di una particolare protezione. In alcuni paesi il matrimonio in età giovanissima è una pratica lecita ed è indipendente dal grado di maturità del fanciullo.

Emendamento 49
Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5bis. Le persone che affermano di essere minori vanno trattate provvisoriamente come tali, sino ad avvenuto accertamento della loro età.

Motivazione

In questo caso l'onere della prova ricade sulle autorità.

Emendamento 50
Articolo 15, paragrafo 6

6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente ***articolo***.	6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del***la*** presente ***direttiva***.

Motivazione

La presente direttiva deve tener conto in tutte le sue parti dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 51
Articolo 21, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR ***nel territorio di un determinato Stato membro***, ***conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.***	2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, ***previo accordo con lo Stato membro interessato.***

Motivazione

Alla luce dei vari regimi applicabili, l'UNHCR ha proposto una formulazione diversa.

Emendamento 52
Articolo 23, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3bis. Gli Stati membri applicano la normale procedura alle persone particolarmente vulnerabili, ivi inclusi i bambini non accompagnati e le persone che possano aver subito traumi o violenze

sessuali.

Motivazione

Le domande presentate da soggetti particolarmente vulnerabili vanno trattate, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento regolare.

Emendamento 53
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ***o hanno pertinenza minima*** per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure	a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

Motivazione

Il concetto di pertinenza minima è troppo vago.

Emendamento 54
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c)

c) la domanda di asilo è giudicata infondata:	c) la domanda di asilo è giudicata infondata:
- poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30, ***30 bis*** e 30 ter della presente direttiva, o	poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 30 ter della presente direttiva, o
- poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, o	

Motivazione

La possibilità di decidere che una procedura d'esame sia effettuata in via prioritaria o accelerata va riconosciuta solo in casi manifestamente fraudolenti o infondati.

Il richiedente al quale non è attribuibile la qualifica di rifugiato può nondimeno essere preso in considerazione ai fini di una protezione complementare o sussidiaria.

Emendamento 55
Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o	d) il richiedente, ***con intento fraudolento***, ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o

Motivazione

La possibilità di decidere che una procedura d'esame sia effettuata in via prioritaria o accelerata va riconosciuta solo in casi manifestamente fraudolenti o infondati.

Emendamento 56
Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

e) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o	e) il richiedente, ***con intento fraudolento***, ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d).

Emendamento 57
Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

f) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o	f) il richiedente, ***con intento fraudolento***, non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d).

Emendamento 58
Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o	***soppresso***

Motivazione

L'articolo 23 consente di prendere decisioni in via prioritaria o accelerata in un'ampia gamma di casi, le cui conseguenze sono lasciate ampiamente alla competenza degli Stati membri e che implicano una considerevole riduzione delle garanzie. Tra l'altro, la presente direttiva consente agli Stati membri di evitare i colloqui personali e di non rispettare altri importanti requisiti procedurali. Molte delle domande non ricadranno nella definizione di "chiaramente abusive" o "manifestamente infondate", che potranno essere oggetto di procedura accelerata, conformemente alle conclusioni degli stati e delle istanze internazionali.

Emendamento 59
Articolo 23, paragrafo 4, lettera i)

i) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda prima, ha omesso di farlo; o	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

Emendamento 60
Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)

j) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

Emendamento 61
Articolo 23, paragrafo 4, lettera k)

k) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempito agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio o all'articolo 9bis, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; o	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

Emendamento 62
Articolo 23, paragrafo 4, lettera l)

l) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

Emendamento 63
Articolo 23, paragrafo 4, lettera m)

m) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro; o il richiedente è stato ***espulso*** con efficacia esecutiva ***per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; o***	m) o il richiedente è stato ***escluso*** con efficacia esecutiva ***dallo status di rifugiato conformemente alla convenzione di Ginevra;*** o

Motivazione

La convenzione di Ginevra prevede i casi in cui un richiedente sia stato escluso dallo status

di rifugiato. In questi casi è giustificata l'applicazione della procedura in via prioritaria o accelerata.

Emendamento 64
Articolo 23, paragrafo 4, lettera n)

n) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; o	***soppresso***

Motivazione

L'inadempienza all'obbligo di sottoporsi al rilievo dattiloscopico non fornisce necessariamente un'indicazione circa il merito di una domanda. Possono essere numerose le ragioni, ad esempio sensibilità culturali, per cui il richiedente asilo possa rifiutarsi di sottoporsi al rilievo delle impronte digitali. Pur considerando tale rifiuto come uno dei tanti elementi per valutare la credibilità della domanda, esso non deve servire a giustificare l'applicazione della procedura accelerata.

Emendamento 65
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4bis. Gli Stati membri tengono conto del bisogno di protezione complementare o sussidiaria in caso di applicazione della procedura in via prioritaria o accelerata in conformità del paragrafo 4, lettere da a) a o).

Motivazione

Il richiedente al quale non è attribuibile la qualifica di rifugiato può nondimeno essere preso in considerazione ai fini di una protezione complementare o sussidiaria.

Emendamento 66
Articolo 24

Procedure specifiche ***1. Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:***	***soppresso***

a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;
b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.
2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

Motivazione

Le possibilità di derogare alle norme minime può portare a violazioni del diritto internazionale. Non vi sono motivi per cui i requisiti di un equo procedimento legale nelle richieste di asilo alla frontiera siano inferiori a quelli previsti per le domande presentate sul territorio del paese d'asilo o nei casi di domanda successiva. Il presente articolo non definisce chiaramente i principi e le garanzie in base ai quali possono o non possono essere previste deroghe. Un simile approccio non contribuisce all'armonizzazione delle norme procedurali ed aumenta il rischio di respingimento.

Emendamento 67
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. Tutte le domande di protezione internazionale saranno innanzitutto valutate sulla base della definizione di rifugiato contenuta nella convenzione di Ginevra e, solo in caso di mancato rispetto di tali condizioni, sulla base delle norme in materia di protezione sussidiaria.

Motivazione

E' essenziale che ogni domanda venga innanzitutto considerata conformemente ai criteri definiti dalla convenzione di Ginevra e, in caso di inosservanza di questi ultimi, in applicazione dei criteri relativi alla protezione complementare o sussidiaria in conformità con altri obblighi legali.

Emendamento 68
Articolo 25, paragrafo 2, parte introduttiva

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:	2. ***Lasciando impregiudicato il paragrafo 1bis,*** gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

Motivazione

E' essenziale che ogni domanda venga innanzitutto considerata conformemente ai criteri definiti dalla convenzione di Ginevra e, in caso di inosservanza di questi ultimi, in applicazione dei criteri relativi alla protezione complementare o sussidiaria in conformità con altri obblighi legali.

Emendamento 69
Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;	***soppresso***

Motivazione

I casi di domande irricevibili possono essere valutati unicamente secondo la convenzione di Ginevra. Tutte le lettere da c) a g) rientrano nel campo d'applicazione del nuovo paragrafo 1 bis.

Emendamento 70
Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 71
Articolo 25, paragrafo 2, lettera e)

e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dell'esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma	***soppresso***

della lettera d);

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 72
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f)

f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 73
Articolo 25, paragrafo 2, lettera g)

g) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 74
Articolo 27, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se ***le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:***	1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se ***il paese terzo soddisfa i seguenti criteri***:

Motivazione

Per quanto riguarda il concetto di "paese sicuro", non è possibile determinare in maniera generica se un paese terzo sia "sicuro" ai fini di un rientro, ad esempio tramite una designazione "nazionale" del parlamento, indistintamente per tutti i richiedenti asilo e per ogni circostanza. Se i richiedenti asilo possano essere inviati nel paese terzo ai fini di un'esame della loro domanda va stabilito caso per caso. In caso contrario vi è il rischio di un "chain refoulement" (allontanamento a catena). Anche i paesi terzi devono intervenire nella definizione di "sicurezza" di un paese e devono attenersi a precisi criteri.

Emendamento 75
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) ***non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;***	a) ***ratifica e applicazione nella pratica della convenzione di Ginevra e di altri trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il principio di "non-refoulement";***

Motivazione

Il riferimento alla convenzione di Ginevra di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) (nuovo) riguarderà anche questo punto.

Emendamento 76
Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;	b) è rispettato***, in particolare,*** il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra

Motivazione

Il principio di "non refoulement" è fondamentale, ma non è l'unico da rispettare conformemente alla convenzione di Ginevra.

Emendamento 77
Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

c) ***è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;***	c) ***l'esistenza di una procedura di asilo in vigore che riconosca lo status di rifugiato e sia in grado di garantire una protezione efficace;***

Motivazione

Il riferimento alla convenzione di Ginevra di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) (nuovo) riguarderà anche questo punto.

Emendamento 78
Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

d) ***esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.***	d) ***il consenso esplicito a (ri)ammettere il richiedente asilo e a garantirgli il pieno accesso ad una procedura d'esame equa ed efficace prima di ogni possibile trasferimento.***

Motivazione

Il riferimento alla convenzione di Ginevra di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) (nuovo) riguarderà anche questo punto.

Emendamento 79
Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

a) norme che richiedono ***un legame*** tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;	a) norme che richiedono ***uncollegamento significativo*** tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

Motivazione

"Collegamento significativo" è più appropriato di "legame".

Emendamento 80
Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, ***norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele,***	c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

disumano o degradante.

Motivazione

E' sufficiente il riferimento al diritto internazionale.

Emendamento 81
Articolo 27, paragrafo 2, lettera c bis) (nuovo)

	cbis) l'effettiva possibilità per il richiedente asilo di confutare la presunzione di sicurezza, anche in primo grado, persino nell'ambito di una procedura accelerata.

Motivazione

La possibilità di impugnare la presunzione di sicurezza è la conditio sine qua non per l'accettazione del principio di "paese sicuro". La valutazione del rischio nel paese d'origine va effettuata sempre su base individuale, non di una presunzione generale di sicurezza basata su criteri nazionali.

Emendamento 82
Articolo 29, paragrafo - 1 (nuovo)

	-1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità accertante ha stabilito che, nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che manifestamente non hanno alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra.

Motivazione

Modifica in linea con il nuovo testo dell'articolo 25.

Emendamento 83
Articolo 29, paragrafo 2

2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo	***soppresso***

infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.

Motivazione

I casi citati all'articolo 23, paragrafo 4 sono stati soppressi in quanto non "manifestamente infondati".

Emendamento 84
Articolo 30, titolo

Elenco ***comune minimo*** di paesi terzi di origine sicuri	Elenco ***comune*** di paesi terzi di origine sicuri

Motivazione

Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco dei paesi sicuri non debbano essere tenuti ad adottarlo. Inoltre, l'elenco comune a livello europeo deve essere il solo elenco autorizzato, escludendo la possibilità di un elenco minimo, che consente agli Stati membri di disporre di elenchi propri.

Emendamento 85
Articolo 30, paragrafo 1

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo*** adotta un elenco comune ***minimo*** dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi ***dell'allegato II.***	1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata ***e in codecisione con il Parlamento europeo*** su proposta della Commissione adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi ***che possono essere*** considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi ***dell'allegato B dell'allegato I.***

Motivazione

L'elenco dei paesi sicuri, che sarà istituito non con la presente direttiva, bensì con un atto legislativo successivo, è concordato mediante procedura di codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Di fatto, secondo il trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), una volta che il Consiglio ha adottato la legislazione che definisce le norme comuni

e i principi fondamentali in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione. Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco di paesi sicuri non debbano essere obbligati ad adottarlo.

Emendamento 86
Articolo 30, paragrafo 2

2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***, l'elenco comune ***minimo*** aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente ***all'allegato II***. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune ***minimo***.	2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata ***e in codecisione con il Parlamento europeo*** su proposta della Commissione, l'elenco comune aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente ***all'allegato B dell'allegato I***. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio, ***il Parlamento europeo*** o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 30, sottotitolo, e all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 87
Articolo 30, paragrafo 4

4. Quando il Consiglio ***chiede*** alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune ***minimo***, è sospeso ***l'obbligo***, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.	4. Quando il Consiglio ***o il Parlamento europeo chiedono*** alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, è sospeso ***il diritto***, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio ***o del Parlamento europeo*** che chiede siffatta presentazione.

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 30, sottotitolo, e all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 88

Articolo 30, paragrafo 5

5. Quando uno Stato membro ***chiede*** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune ***minimo***, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. ***L'obbligo*** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.	5. Quando uno Stato membro ***o il Parlamento europeo chiedono*** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, lo Stato membro ***o il Parlamento europeo notificano*** al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. ***Il diritto*** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 30, sottotitolo, e all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 89
Articolo 30, paragrafo 7

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune ***minimo***. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio ***respinge*** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.	7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio ***o il Parlamento europeo respingono*** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 30, sottotitolo, e all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 90
Articolo 30, paragrafo 8

8. A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un	8. A richiesta del Consiglio ***o del Parlamento europeo,*** la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento

paese incluso nell'elenco comune ***minimo*** è ancora conforme ***all'allegato II***. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.	europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme ***all'allegato B dell'allegato I***. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Motivazione

Vedasi le motivazioni dell'emendamento all'articolo 30, sottotitolo, e all'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 91
Articolo 30 bis

Articolo 30bis	***soppresso***
Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri	
1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.	
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:	
a) atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o a	
b) tortura o altra forma di pena o	

trattamento disumano o degradante.
3. Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.
4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.
5. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.

Motivazione

Il relatore è contrario alla possibilità di mantenere o istituire elenchi nazionali di "paesi d'origine sicuri".

Emendamento 92
Articolo 30 ter, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 ***o dell'articolo 30bis***, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un	1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato

determinato richiedente asilo solo se:	richiedente asilo solo se:

Motivazione

L'articolo 30bis è stato soppresso.

Emendamento 93
Articolo 30 ter, paragrafo 2

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri ***considerano*** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 30.	2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri ***possono considerare*** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 30.

Motivazione

Non deve essere d'obbligo per gli Stati membri applicare il principio di paese terzo d'origine sicuro.

Emendamento 94
Articolo 30 ter, paragrafo 3

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.	3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, ***conformemente al diritto internazionale***.

Motivazione

Il diritto internazionale va rispettato in ogni caso.

Emendamento 95
Articolo 33 bis

Articolo 33bis	***soppresso***
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all'articolo 33 nel caso di una domanda di asilo presentata ad una data ulteriore da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi ad un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una	

data stabilita.

Motivazione

Tale articolo prevede restrizioni all'esame nel merito delle domande di asilo in caso di mancato rispetto dei requisiti formali. Secondo la convenzione di Ginevra, l'UNHCR si oppone al respingimento di un richiedente solo in caso di accertato inadempimento degli obblighi formali.

Emendamento 96
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1 ***e siano tenuti ad osservare, in linea di principio, le norme procedurali minime della presente direttiva.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sè.

Emendamento 97
Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1bis. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, prorogabile di non oltre due settimane disposta da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista per legge.

Motivazione

Secondo il principio di non discriminazione, a tutti i richiedenti asilo si applicano gli stessi principi fondamentali e le stesse garanzie, a prescindere dal fatto che essi presentino domanda alla frontiera o in territorio nazionale. Non vi è ragione che I requisiti di un equo procedimento legale nei casi di richiesta d'asilo presentata alla frontiera differiscano da quelli applicabili alle domande interne. Eventuali differenze nelle garanzie possono

costringere i richiedenti asilo e i rifugiati ad entrare e a soffermarsi nel paese illegalmente, perchè sia garantita l'applicazione di criteri più rigorosi nell'ambito della procedura in materia di asilo. E' possibile prevedere una procedura specifica, ma in applicazione degli stessi principi fondamentali e delle stesse garanzie previste dalla direttiva.

Emendamento 98
Articolo 35, paragrafo 1 ter (nuovo)

1ter. Ove non siano osservati i termini prescritti nel paragrafo 1bis, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo V.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 99
Articolo 35, paragrafo 1 quater (nuovo)

1quater. Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione sulla domanda di asilo, previo esame sulla base dei fatti da parte di autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 100
Articolo 35, paragrafo 2

2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e	***soppresso***

conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 101
Articolo 35, paragrafo 3

3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:	***soppresso***
- siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;	
- debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);	
- abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);	
- abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e	
- possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;	

- in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3.

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 102
Articolo 35, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 103
Articolo 35, paragrafo 5

5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si	***soppresso***

possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1bis (nuovo).

Emendamento 104
Articolo 35 bis

Articolo 35bis	***soppresso***
1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.* ***2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se: ***a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e*** ***b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e*** ***c) ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e*** ***d) è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.*** ***3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati***	

paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.
4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.
5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:
(a) ne informano il richiedente e
(b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.
6. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.
7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

Motivazione

Il concetto di "paese super sicuro" è di gran lunga meno accettabile del criterio di paese sicuro in quanto una simile procedura non prevede nè principi, nè garanzie minime e può essere negato del tutto l'accesso sia alla procedura in materia di asilo che al territorio. Tale diniego rischia di produrre una violazione del diritto internazionale in materia di rifugiati. A nessuna categoria di richiedenti va negato completamente l'accesso alla procedura in materia di asilo. L'UNHCR raccomanda inoltre vivamente la soppressione dell'articolo in oggetto, che non era previsto nella proposta della Commissione.

Emendamento 105

Articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

iii) di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;	***soppresso***

Motivazione

Punto soppresso perchè è stato soppresso l'articolo 35bis.

Emendamento 106
Articolo 38, paragrafo 1, lettera d)

d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, ***paragrafo 2***;	d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35;

Motivazione

Correlato con la modifica dell'articolo 35.

Emendamento 107
Articolo 38, paragrafo 3, parte introduttiva

3. 3. Gli Stati membri ***prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:***	3. Gli Stati membri ***provvedono a che il rimedio di cui al paragrafo 1 produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito.***

Motivazione

A molti rifugiati in Europa è riconosciuto il loro status solo durante il processo d'appello. Date le potenziali gravi conseguenze di una determinazione errata in primo grado, l'effetto sospensivo dei ricorsi in materia di asilo costituisce una garanzia cruciale. Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale e sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come previsto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare sul territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva riguardo ad una domanda d'asilo.

Emendamento 108
Articolo 38, paragrafo 3, lettera a)

a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato	***soppresso***

membro interessato in attesa del relativo esito; e

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, frase introduttiva.

Emendamento 109
Articolo 38, paragrafo 3, lettera b)

b) a prevedere la possibilità di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un rimedio d'ufficio	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, frase introduttiva.

Emendamento 110
Articolo 38, paragrafo 3, lettera c)

c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, frase introduttiva.

Emendamento 111
Articolo 38, paragrafo 5

5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva	***soppresso***

2004/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, frase introduttiva.

MOTIVAZIONE

Antefatti

La realizzazione di una politica nazionale comune nel settore dell'asilo e della migrazione, sulla base dell'accordo di Tampere e degli accordi che gli hanno fatto seguito, pone l'Unione europea di fronte a delle importanti sfide. Nel quadro di questa politica la Commissione europea ha elaborato delle proposte in merito alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e le ha sottoposte alla valutazione del Consiglio nonché del Parlamento. La procedura prevede ora, nel quadro del processo di consultazione, il coinvolgimento del Parlamento europeo. Gli accordi di Tampere e l'attuazione di programma dell'Aia prevedono comunque l'introduzione della codecisione per il Parlamento europeo nel settore delle politiche in materia di asilo e migrazione.

La Commissione europea ha presentato la sua prima proposta di direttiva sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato già nel settembre 2000.
Il 20 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato la relazione dell'on. Watson, approvando la proposta della Commissione con 106 emendamenti. I negoziati con il Consiglio non hanno prodotto un accordo su quel progetto di direttiva e nel dicembre 2001 il Consiglio europeo, nella dichiarazione di Laeken, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta modificata.

Il nuovo progetto di direttiva è stato pubblicato il 18 giugno 2002. Dopo quasi due anni di negoziati, il 29 aprile 2004 il Consiglio ha approvato un "approccio generale", in merito al quale ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento (19 novembre 2004).

Posizione del relatore

Il fatto che il Consiglio abbia raggiunto un accordo politico prima di aver ricevuto il parere del Parlamento contrasta sia con lo spirito dei trattati europei che con gli accordi relativi ai documenti presentati. Di conseguenza, al Parlamento non è stato chiesto di esercitare i suoi pieni poteri. Pertanto, il relatore è del parere che il Consiglio non abbia rispettato il principio della cooperazione leale fra le Istituzioni.
Inoltre, il relatore ritiene che il lungo negoziato svoltosi in seno al Consiglio non abbia condotto a un risultato soddisfacente e che il coinvolgimento del Parlamento europeo avrebbe portato a risultati assai migliori.

Il relatore è preoccupato soprattutto dal fatto che probabilmente la procedura risulterà in un abbassamento delle norme per quanto riguarda le definizioni stabilite nelle convenzioni internazionali, quali la convenzione di Ginevra sui diritti di rifugiati, la convenzione ONU sui diritti dei bambini e altri codici fondamentali.

Inoltre il relatore è preoccupato perché la prima fase prevista nell'armonizzazione della procedura d'asilo nella forma presentata non solo non è soddisfacente, ma appare anche inadeguata, come del resto il Parlamento aveva già concluso nel 2001 all'atto di valutare la

prima proposta della Commissione:

- La direttiva non compie significativi progressi in termini di armonizzazione.
- In virtù delle numerose disposizioni discrezionali, eccezioni e clausole di moratoria in essa contenute, infatti, gli Stati membri possono decidere di mantenere le loro leggi nazionali.
- L'obiettivo di dare vita a un quadro giuridico semplice, chiaro ed accessibile è stato fallito. La proposta modificata definisce una nuova struttura per le procedure di asilo negli Stati membri e il testo relativo all'approccio generale si discosta da un notevole numero di norme minime originariamente proposte dalla Commissione. Il testo attuale prevede una serie di eccezioni e limitazioni sostanziali che consentirebbero perfino ad alcuni Stati membri di abbassare le loro norme procedurali. La "parità di condizioni" viene quindi ridotta ad un'elencazione di pratiche nazionali, molte delle quali non sono in linea con le migliori prassi internazionali.

Per gli stessi motivi già nella relazione Watson del 2001 il Parlamento europeo aveva consigliato alla Commissione di ritirare e rielaborare completamente la sua prima proposta. Analogamente, sia allora che oggi la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHCR) ha espresso preoccupazione per alcune pratiche restrittive e altamente controverse che attualmente figurano solo nell'ordinamento nazionale di uno o due Stati membri, ma che potrebbero essere introdotte nella legislazione di tutti i 25 Stati membri della UE.

Pressante suggerimento del relatore

Sebbene alcuni Stati membri non dispongano di una legge in materia di asilo, come l'Italia, la direttiva migliorerà solo marginalmente la situazione in altri Stati membri. Anzi, per alcuni potrebbe rappresentare un passo indietro!
Tenendo conto di tutti i fatti summenzionati, il relatore conclude che il Parlamento dovrebbe approvare la direttiva proposta unicamente a condizione che i propri emendamenti, in particolare per quanto riguarda i punti seguenti, vengano ripresi dal Consiglio nel modo suggerito, anche alla luce del futuro diritto di codecisione riservato al Parlamento.

1.) Il relatore considera inadeguato il concetto dei cosiddetti paesi ultrasicuri e in linea di principio lo respinge:
Questo è uno degli aspetti più allarmanti della Direttiva, aggiunto al concetto di paese sicuro. La Direttiva presuppone che il livello di protezione disponibile nei paesi confinanti con l'Unione europea sia equivalente alle norme vigenti negli Stati membri della UE. Essa stabilisce che gli Stati membri possono negare l'accesso alla procedura d'asilo a tutti i richiedenti provenienti da tali paesi. Queste disposizioni non richiedono una valutazione individuale e sembrano essere contrarie al principio di "*non-refoulement*" (non respingimento).

2.) Il relatore invita pressantemente a riesaminare il concetto di paese terzo sicuro con riferimento alla prassi attualmente adottata, valutando l'eventuale violazione della convenzione di Ginevra e della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, al fine di modificarla come suggerito.

Secondo l'UNHCR, non è possibile definire dei paesi terzi generalmente "sicuri", senza valutare il singolo caso. Vi sono serie preoccupazioni circa l'efficacia, nella pratica, delle procedure di asilo nei paesi di transito alla periferia dell'Unione, i quali suscitano dubbi sulla possibilità di considerarli legittimamente "sicuri". Inoltre, la Direttiva consente agli Stati membri di inviare i richiedenti asilo in qualsiasi nazione disposta ad accettarli, senza considerare il merito delle richieste. La Direttiva autorizza altresì gli Stati membri a trasferire le loro responsabilità a paesi terzi, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia tutelato contro il respingimento e che il suo caso sia esaminato su base individuale.

3.) I concetti di rimedio effettivo (Articolo 38) e procedure rapide (Articoli 23-25) nonché di procedure di frontiera (Articolo 35) devono essere rivisti a fondo. Ciò vale anche per quanto riguarda un futuro accordo di rimpatrio:

- L'articolo sul **rimedio effettivo** garantisce che il processo di appello abbia effetto sospensivo. Ciò significa che non vi è un esplicito diritto per tutti i richiedenti asilo a rimanere nel paese di asilo in attesa dell'esito della procedura di appello. Tale questione viene lasciata a discrezione degli Stati membri. Questa disposizione sembra essere in contrasto con la Convenzione di Ginevra e non garantisce il rispetto del principio di "*non-refoulement*" (non respingimento)
- La Direttiva prevede la possibilità di ricorrere a **procedure rapide** in un numero troppo elevato di casi. Le procedure accelerate, di inammissibilità e speciali includono diverse eccezioni alle garanzie di base, soprattutto nel caso in cui una domanda venga considerata infondata. Vista la definizione estremamente ampia di "domande d'asilo manifestamente infondate", Amnesty International teme che la maggior parte delle domande (oltre l'80%) sia evasa mediante una procedura rapida, comportando quindi l'applicazione di garanzie procedurali più basse. I rifugiati potrebbero non essere in grado di fornire risposte coerenti o comprensibili a causa di gravi ragioni personali e umane, come un trauma (dovuto, per esempio, alla guerra, a stress post-traumatico, a violenza sessuale ecc.).
- La Direttiva consente agli Stati membri di applicare delle **procedure di frontiera** che comportano un livello molto basso di garanzie per le persone che chiedono asilo alla frontiera o nelle zone di transito. Queste pratiche attribuiscono responsabilità e poteri inappropriati alle guardie di frontiera e confondono il controllo della migrazione con la protezione dei rifugiati.

4.) Il relatore nutre dubbi specifici riguardo alla normativa riguardante i bambini ed i giovani nel quadro della politica in materia di rifugiati prevista dalla conclusione del Consiglio:
La Direttiva stabilisce che gli Stati membri possono "astenersi dal nominare un tutore nel caso in cui il minore non accompagnato abbia un'età pari o superiore a 16 anni…". In base alla Convenzione sui diritti del fanciullo, qualsiasi minore di 18 anni deve essere considerato un fanciullo, senza differenze in termini di diritti con le persone aventi più di 16 anni di età. Inoltre, il fatto che il minore sia coniugato o lo sia stato in passato non indica necessariamente che non abbia bisogno di un tutore. In alcuni paesi il matrimonio non è legato alla maturità del fanciullo.

Conclusioni del relatore

Il relatore ritiene che soltanto se verranno affrontati gli interrogativi qui menzionati vi sarà la possibilità di applicare nell'Unione europea una politica d'asilo comune che sia legittimata dai nostri cittadini e soddisfi le esigenze dei rifugiati di ottenere un livello di protezione equo. Il Parlamento è il rappresentante legittimo dei cittadini. Solo attraverso una procedura trasparente e democratica, all'altezza della delicatezza della materia, potremo ottenere un consenso stabile da parte dei cittadini.

Alla luce delle serie riserve espresse, il relatore si attende che il Consiglio si pronunci in merito alle principali preoccupazioni summenzionate e proceda prontamente in tal senso.